

OGGETTO: Cod. opera 22014 - Cabinovia Metropolitana Trieste Porto Vecchio Carso.
Misura M2C2 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa nell'ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

CUP: F91B21005050001

CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (art. 42 D.Lgs. 36/2023)

L'anno, il giorno del mese di, nella sede
della stazione appaltante, sita a in Via al
n. sono comparsi i seguenti signori:

A), *[Seguono le generalità del responsabile dell'Amministrazione]*, che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto
dell'Amministrazione affidante, codice fiscale, che rappresenta nella sua
qualità di, domiciliato per tale incarico presso la Sede della stazione appaltante
di appartenenza, di seguito per brevità denominato, nel presente atto, con il solo termine
"committente".

B), *[Seguono le generalità dell'affidatario]*, di seguito per brevità
denominato, nel presente atto, solo con il termine "Affidatario".

PREMESSO CHE

- 1) La stazione appaltante ha la necessità di conferire ad operatore economico esterno il servizio di *verifica della progettazione esecutiva (art. 42 del D.Lgs. 36/2023)* relativa all'intervento denominato "Cod. opera 22014 - Cabinovia Metropolitana Trieste Porto Vecchio Carso. Misura M2C2 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)";
- 2) Con determinazione assunta dal n. in data si è disposto di procedere all'individuazione del professionista mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- 3) Con determinazione assunta dal n. in data si approvava il verbale di gara relativo alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto;
- 4) l'offerta economicamente più vantaggiosa in esito alla procedura suddetta, è risultata quella presentata da con sede a in Via al n.
- 5) Che l'operatore economico deve dimostrare di aver versato la cauzione definitiva di cui

all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) per un importo di euro

TUTTO CIO' PREMESSO

dichiarando le parti di volere determinare le norme e le condizioni regolanti l'incarico indicato in oggetto al presente atto, di volere altresì tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, e stabilito che le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto, tra l'Amministrazione affidante e l'Affidatario

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto dell'incarico

L'affidatario si impegna all'esecuzione del **servizio di verifica della progettazione esecutiva** (art. 42 del D.Lgs. 36/2023) relativa all'intervento denominato "Cod. opera 22014 - Cabinovia Metropolitana Trieste Porto Vecchio Carso. Misura M2C2 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)".

A seguito della determinazione del n. assunta in data l'Ente Committente, (di seguito per brevità denominato solo con i termini "Amministrazione" e/o "Committente"), conferisce all'Affidatario, [seguono le generalità dell'affidatario], alle condizioni del presente contratto, l'incarico per l'espletamento di servizi di cui sopra, da fornire mediante lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- **Attività di verifica preventiva della progettazione esecutiva.**

Le modalità di svolgimento del servizio di verifica di cui sopra sono stabilite dall'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dagli artt. 34, 37, 39 e 40 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023.

Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere del dell'Aggiudicatario incaricato individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all'Appaltatore.

I servizi di cui sopra sono finalizzati alla realizzazione dell'intervento denominato "Cod. opera 22014 - Cabinovia Metropolitana Trieste Porto Vecchio Carso", finanziato con fondi PNRR nell'ambito della Misura M2C2 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa.

Art. 2 Corrispettivo del contratto

1. Per le prestazioni di cui al presente contratto è stabilito un corrispettivo netto di euro oltre oneri previdenziali e IVA di legge come risultante dalla procedura di gara.
2. Il pagamento di tale corrispettivo sarà corrisposto nei modi e termini di cui all'Art. 14 in conformità a quanto ivi stabilito, alle disposizioni di Legge, ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
3. Il corrispettivo a base di gara per l'esecuzione del contratto è stato commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni di cui sopra ed è stato calcolato

sulla base del D.M. 17 giugno 2016 e dell'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 ed è costituito dal compenso e dalle Spese Generali, Corrispettivo = Compenso + Spese Generali (spese ed oneri accessori).

4. Il prezzo, offerto in sede di gara dall'Aggiudicatario, si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento del servizio di verifica, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie di qualsiasi natura e tipo;
5. Si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti.
6. Nel corrispettivo sono compresi:
 - i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
 - le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore anche con mezzi propri;
 - l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
 - la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Appaltatore dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico.

Nessun corrispettivo è dovuto oltre a quello previsto nel presente contratto; per gli eventuali aumenti delle tariffe professionali, che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, è espressamente convenuto che gli stessi non avranno alcuna efficacia.

Art. 3 Modalità di stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo".
2. Per le prestazioni a corpo, il corrispettivo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Art. 4 Generalità sull'intervento

1. L'affidatario deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. È a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.
3. L'affidatario deve eseguire i necessari servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
4. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
5. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.
6. L'Appaltatore trasferisce in capo al Committente i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale, a decorrere dalla data di consegna degli atti di verifica elaborati. Per effetto del pagamento del corrispettivo d'appalto, resteranno nella titolarità esclusiva del

- Committente i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione relativa all'intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
7. Il Committente avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni di sorta.
 8. L'Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale tecnico di verifica prodotto, che resta di proprietà del Committente.
 9. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
 10. L'Appaltatore rimane obbligato ad apportare alla documentazione consegnata le modifiche che eventualmente potranno essere richieste dal Committente, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità del servizio.
 11. L'Appaltatore rimane obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Coordinatore del gruppo di verifica di ogni elaborato, da parte degli specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale.
 12. L'incarico è affidato ed accettato con l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento, dalla documentazione di gara e dai relativi allegati.
 13. L'Appaltatore è obbligato, inoltre, all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e dovrà tenere conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dal Committente tramite il Responsabile Unico di Progetto Procedimento (di seguito, "RUP"), e il Direttore dell'Esecuzione del contratto, se nominato, per le prestazioni di servizi (di seguito, "DEC").
 14. L'Appaltatore dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti agli incarichi affidati presso la sede del Committente o in qualsiasi altra sede.
 15. Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte dell'Appaltatore, disporre l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche che dovessero emergere in fase di verifica.
 16. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne il Committente da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.
 17. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Committente per i danni che siano imputabili direttamente all'Appaltatore stesso e si obbliga a manlevare il Committente da tutti i danni diretti ed indiretti che possano derivare dallo svolgimento dell'attività di verifica.

Art. 5 Svolgimento dell'incarico

1. Le singole fasi di verifica dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con il Committente, per il tramite del RUP e/o del DEC.
2. Le modalità di svolgimento delle attività di verifica dovranno essere improntate

garantendo al massimo il coordinamento e la comunicazione tra le figure coinvolte, al fine di minimizzare il rischio di esito non conforme delle verifiche e di evitare la dilatazione dei tempi rispetto alle tempistiche prefissate.

3. Il Servizio deve essere adempiuto, anche, attraverso le seguenti attività:
 - redazione di un rapporto di verifica intermedia redatto in contraddittorio con il progettista, dal quale dovranno risultare eventuali non conformità del progetto esecutivo verificato. Tale documento dovrà essere presentato secondo il termine e le modalità di cui all'Art. 7.
 - redazione di un rapporto conclusivo di verifica sulla base del progetto eventualmente revisionato dal progettista per ottemperare alle eventuali prescrizioni del verificatore in fase di verifica intermedia. Tale documento dovrà essere presentato secondo il termine e le modalità di cui all'Art. 7.
4. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, oltre che all'adempimento di tutte le prestazioni correlate all'appalto di verifica in questione, dovrà tra l'altro:
 - a. proporre al RUP l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili per la conclusione della progettazione;
 - b. proporre al RUP i provvedimenti più opportuni per risolvere i problemi tecnici eventualmente verificatisi durante la redazione del progetto;
 - c. analizzare e valutare tutti i documenti emessi dai progettisti per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima dell'inizio delle attività di realizzazione dell'opera.
5. I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell'Appaltatore e dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere.
6. L'Appaltatore può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Appaltatore, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente contratto, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Appaltatore e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
7. Il RUP e/o DEC può, in ogni momento, chiedere all'Appaltatore, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
8. L'avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dal Committente; pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dall'Appaltatore di propria iniziativa senza la preventiva richiesta del Soggetto Attuatore.
9. La fase di verifica dovrà essere svolta nell'ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale. Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, contestualmente:
 - a. la massima manutenibilità;
 - b. miglioramento del rendimento energetico;
 - c. al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti;
 - d. durabilità dei materiali e dei componenti;
 - e. sostituibilità degli elementi;
 - f. compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali;

- g. agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
10. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Art. 6 Impegni del committente

1. L'Amministrazione Committente si impegna a fornire all'Affidatario incaricato tutti gli elaborati e le indagini tecniche, che siano ad esso note e disponibili, necessarie per lo svolgimento delle sue attività oggetto dell'incarico.
2. Il Committente si impegna a fornire all'Affidatario, durante l'espletamento dei servizi oggetto di affidamento, la propria attività di assistenza e di coordinamento nei rapporti con gli Enti istituzionalmente interessati alle attività e connesse alle prestazioni da fornire a norma del presente contratto (Regione, Amministrazione Provinciale, Committente, etc.).

Art. 7 Tempi di svolgimento delle prestazioni

1. I termini per l'effettuazione dei servizi oggetto di affidamento, decorrono dalla data di affidamento dell'incarico a, che impegna l'aggiudicatario al rispetto delle seguenti scadenze:
 - consegna del **rapporto di verifica intermedia**: entro **15 giorni (naturali e consecutivi)** successivi dalla data di consegna della documentazione completa del progetto esecutivo affidamento dell'incarico tramite verbale di consegna;
 - consegna del **rapporto conclusivo di verifica**: entro **10 giorni (naturali e consecutivi)** dalla consegna degli elaborati progettuali revisionati;
2. I termini per ciascuna prestazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra parte.

Art. 8 Incarico a più professionisti

1. Per l'incarico, ancorché svolto da più professionisti, (riuniti nelle forme di legge secondo quanto previsto dai documenti di gara per l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto e ferme le responsabilità spettanti ad ognuno secondo la legge), la somma degli onorari da corrispondere non potrà superare l'importo determinato in conformità al presente contratto, riconosciuta per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Art. 9 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione delle attività "a regola d'arte", verificare la qualità dei dati prodotti e garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti.
2. Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore dovrà:
 - accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dal Committente secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008;

- utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale del Committente copia delle rispettive certificazioni;
 - ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Sono a carico dell'Appaltatore tra l'altro:
- il ritiro di ogni documentazione da sottoporre a verifica presso la sede che sarà indicata dal Committente e la consegna dei risultati delle verifiche presso la stessa sede;
 - il mantenimento della composizione minima del gruppo di lavoro di verifica nominativamente indicato in sede di gara, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili.
4. Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico del soggetto aggiudicatario del servizio.
5. Al fine di ottimizzare la prestazione e di renderla interattiva con la fase di progettazione, il Committente si riserva la facoltà di dare avvio alla fase di verifica dei progetti anche prima della loro conclusione. A partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, al soggetto aggiudicatario potranno essere trasmessi, per le verifiche parziali, elaborati di progetto costituenti in misura parziale, le elaborazioni relative a specifici ambiti o parti di ambiti.
6. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Contratto, nonché nel rispetto delle tempistiche recate dal PNC/PNRR e dalle disposizioni attuative, già emanate e/o emanande.
7. Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'Appaltatore si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:
- comunicare al Committente ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
 - organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Contratto;
 - a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
 - a dare preventiva comunicazione al Committente di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo il Committente ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile;
 - a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Tutti i verbali e rapporti prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dall'Appaltatore. Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell'Appaltatore tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:
- gli oneri di cancelleria;
 - gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico,

dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (e-mail, ftp, corriere, telefoni, fax);

- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.
9. Inoltre, per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 43 del Codice dei Contratti, qualora richiesto, gli elaborati progettuali dovranno essere verificati utilizzando la tecnologia Building Information Modeling (BIM) conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. MIT n. 560/2017 così come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021, in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.
 10. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Committente per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
 11. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Committente da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
 12. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare il Committente da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Committente medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Committente. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Committente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del Contratto.
 13. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP o dal DEC, se nominato.
 14. ***L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal D.L. n. 77/2021 per gli investimenti pubblici finanziati con risorse previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (di seguito, "PNC") al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "PNRR"). In particolare, l'Appaltatore dovrà:***
 - avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto;
 - rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche del Piano;
 - rispettare gli obblighi in materia di pari opportunità e contabile;
 - provvedere alla trasmissione al Committente di tutta la documentazione a comprova del conseguimento degli obiettivi afferenti al Piano, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
 - garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Committente di comprovare il conseguimento degli obiettivi associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.
 15. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR,

l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire il Committente per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal Committente ai fini dell'ammissibilità definitiva del Piano al finanziamento PNNR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità del Piano realizzato entro il termine per il conseguimento degli obiettivi relativi allo specifico Intervento, fermo restando l'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNC/PNNR dalle Autorità competenti;
 - violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
 - mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore.
16. L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 10 Idoneità professionale - gruppo

1. Ai sensi dell'art. 34 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 l'Appaltatore dovrà essere un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
2. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo, per il medesimo intervento.
3. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto.
4. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Committente, l'Appaltatore ha facoltà di modificare la composizione del Gruppo di lavoro di verifica indicato in sede di gara. In caso di modifiche non autorizzate dal Committente, si procederà alla risoluzione del Contratto.
5. Il Committente ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente medesimo.
6. La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dal Committente, così come l'inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 11 Proroghe e differimenti

1. Se l'Appaltatore, per causa a lui non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nei termini previsti dal Contratto, può chiedere una proroga con istanza motivata. Sull'istanza decide il RUP, in funzione anche delle scadenze dettate dal finanziamento PNNR. La proroga del termine di esecuzione del contratto non può comunque superare i quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
2. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati dall'inadempimento da parte del Committente delle obbligazioni per la

stessa derivanti dal presente contratto o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutici o strumentali ai servizi oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra il Committente e terzi.

Art. 12 Sospensioni

1. Le sospensioni sono regolamentate dall'art.121 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 8 dell'Allegato II.14 del suddetto Codice.

Art. 13 Penali

1. Nel caso in cui l'Affidatario, per motivi unicamente a lui stesso imputabili, ritardi nella consegna della documentazione di sua competenza oltre i termini previsti all'Art. 7, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dell'1% (uno per mille), del corrispettivo professionale, che sarà trattenuta sui compensi e pagamenti di cui all'Art. 2 e Art. 14.
2. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
3. Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 20 giorni, l'Amministrazione potrà con deliberazione motivata, stabilire la revoca dell'incarico; in tal caso compete all'Affidatario il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data della deliberazione, decurtata della penale maturata secondo i disposti del precedente comma e senza la maggiorazione di cui al successivo comma 5.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione non rispetti i termini dei pagamenti, di cui all' Art. 14, dalle scadenze previste, sulle somme non pagate decorrono a favore dell'affidatario gli interessi legali ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 (e s.m.i.).
5. Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, all'Affidatario dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione, da valutarsi forfettariamente per un importo superiore ad un ulteriore 25% degli onorari, in relazione a quanto disposto dalla Tariffa professionale.
6. Nel caso in cui sia l'Affidatario a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà il diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico.
7. E' espressamente convenuto che il presente incarico si risolverà di diritto su dichiarazione della stazione appaltante se la diffida ad adempiere, comunicata con lettera raccomandata all'Affidatario, rimarrà senza effetto nel termine di 15 giorni.
8. La stazione appaltante può in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l'incarico all'Affidatario, con provvedimento motivato, qualora ritenga che le attività espletate non siano conformi alle prescrizioni del presente contratto o agli indirizzi dalla stessa formulati.
9. Il lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca potrà, previo pagamento di quanto dovuto all'Affidatario, essere utilizzato dalla stazione appaltante per la parte ritenuta qualitativamente valida.
10. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

Art. 14 Pagamenti

1. Durante il corso della prestazione professionale, ai sensi dell'art. 2234 del Codice civile,

L'Affidatario ha diritto al pagamento di acconti stabiliti come segue:

- 50% del totale all'emissione del Rapporto Intermedio,
 - 50% del totale all'emissione del Rapporto Conclusivo.
2. L'anticipazione del corrispettivo non è dovuta ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e dell'art. 33 dell'allegato II.14.
 3. Prima di qualsiasi pagamento a favore dell'affidatario si provvederà d'ufficio alla verifica del rispetto della normativa in tema di pagamento di contributi ai dipendenti e alle Casse di competenza e alla verifica del pagamento di imposte e tasse; in caso di inadempienza si agirà secondo quanto previsto nell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).
 4. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e s.m.i.). La Ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 5. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, i bonifici bancari o postali e le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) _____ ed il Codice Unico di Progetto (CUP) _____.

Art. 15 Infortuni

1. In caso di infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa all'incaricato o ai suoi collaboratori nell'espletamento dell'incarico affidato, non potrà essere accampata pretesa alcuna nei confronti della stazione appaltante.

Art. 16 Garanza definitiva e coperture assicurative

1. L'affidatario versa garanzia definitiva di Euro, pari al 10% dell'importo netto dei lavori ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante polizza fidejussoria n. emessa in data dalla Assicurazione – Agenzia n. di : oppure mediante fidejussione bancaria rilasciata dalla Banca in data, con n.
2. L'Affidatario, a garanzia di eventuali responsabilità per danni subiti dall'Amministrazione ha presentato copia della polizza RCT per un massimale di Euro rilasciata dalla compagnia assicuratrice con n. in data; l'affidatario si impegna a mantenere in vita tale polizza per tutta la durata del contratto e si impegna a presentare copia delle quietanze del pagamento dei premi entro 15 giorni dalla scadenza.

Art. 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'affidatario deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
2. L'affidatario deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato in favore dell'Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

Art. 18 Accordo Bonario

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Art. 19 Controversie

1. Tutte le controversie e divergenze che dovessero insorgere tra le parti contraenti, in ordine alla liquidazione dei compensi ed all'interpretazione del presente contratto ed alla sua applicazione, qualora non sia possibile comporle per via amministrativa, saranno deferite alla cognizione del giudice ordinario del competente Foro di E' esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

Art. 20 Risoluzione del Contratto

1. I comportamenti dell'appaltatore che, , concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).
2. L'eventuale grave ritardo dell'appaltatore sui termini per l'esecuzione del contratto è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per eseguire il servizio e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
4. In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto.

Art. 21 Disciplina Antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione.
2. La stipula del Contratto è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2 del D.L. n. 76/2020, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 159/2011. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Art. 22 Imposte e tasse

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) con la

sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. n. 145/2000.

Il pagamento dell'imposta di bollo viene assolto mediante F24 (Elide).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro _____
(_____), più IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Art. 23 Rinvio

1. Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice civile e della Contabilità generale dello Stato.

Per l'Affidatario

Per il Committente

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIULIO BERNETTI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 21/02/2024 17:25:07